

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3268

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTAGATA, DAMIANO, GNECCHI, BARETTA, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, LENZI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU, ARGENTIN, BARBI, BOFFA, BRANDOLINI, BURTONE, MARCO CARRA, CIRIELLO, FADDA, GIANNI FARINA, FERRARI, FRONER, GHIZZONI, GOZI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, MARCHI, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MOTTA, OLIVERIO, QUARTIANI, RIGONI, RUGGHIA, SAMPERI, STRIZZOLO, VANNUCCI, VERNETTI

Disposizioni in materia di contributi previdenziali, istituzione della pensione di base e calcolo delle pensioni erogate dalla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Presentata il 3 marzo 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per molti anni nel nostro Paese il lavoro dipendente ha significato contratto a tempo indeterminato e trentacinque o quaranta anni di lavoro, ovvero 55 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini. Fino al 1992 la pensione era pari al 2 per cento annuo per ogni anno di lavoro effettuato, calcolato sugli ultimi cinque anni di lavoro, mentre il calcolo è passato sugli

ultimi dieci anni, in maniera graduale, dal 1992 in poi.

Il senso comune considerava la grande azienda come il lavoro sicuro, assicurato anche dalla contrattualità collettiva, mentre nella piccola azienda il clima più familiare compensava il senso di sicurezza contrattuale della grande impresa. Questo sistema aveva creato un senso di fiducia nel futuro, per cui ogni lavoratore

si aspettava di percepire, una volta raggiunti i quaranta anni di lavoro, l'80 per cento dello stipendio come pensione. Sappiamo che l'allungamento dell'aspettativa di vita e la grande elusione contributiva hanno portato alla consapevolezza che il sistema non avrebbe potuto reggere a lungo. Si sono avviate riforme che, oltre ad avere un significato economico, hanno modificato culturalmente il senso comune del rapporto tra lavoro, tempi di vita e pensione.

Si è quindi arrivati alla prima riforma del decreto legislativo n. 503 del 1992, con l'allungamento del periodo di lavoro necessario per il raggiungimento del requisito minimo e dell'età per la pensione di vecchiaia: da quindici anni di lavoro si è passati a venti e, per le donne, da 55 a 60 anni di età, mentre per gli uomini da 60 a 65 anni di età. Anche gli storici trentacinque anni per la pensione di anzianità sono diventati flessibili fino a quaranta.

La legge n. 335 del 1995, tenendo conto dei grandi cambiamenti nel mondo del lavoro e prendendo finalmente atto dell'esistenza di altre forme di lavoro non dipendente, ha istituito la Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per le collaborazioni coordinate e continuative.

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti, oggi, iniziano la propria attività lavorativa con la consapevolezza che dal loro reddito lordo sono tratti i contributi, la quota a loro carico, per una garanzia di futuro pensionistico tale da consentire loro di trascorrere una vecchiaia dignitosa. Il sistema retributivo consentiva un calcolo più semplice, ma il passaggio al sistema contributivo implica il computo del progressivo cumulo di contributi. Accanto a tale previsione è stata istituita anche la previdenza complementare, che doveva rappresentare il secondo pilastro previdenziale al fine di garantire una vecchiaia serena.

Anche il sistema di previdenza complementare, però, ha risentito delle difficoltà occupazionali e di mercato: dunque il secondo pilastro, su cui si basava la filosofia della riforma del 1995 per non

ridurre il livello complessivo delle prestazioni, non è riuscito ad assolvere al suo ruolo istitutivo. In un periodo in cui la disoccupazione, la cassa integrazione guadagni e la mobilità possono costituire interruzioni ricorrenti durante l'attività lavorativa, sono ancora molti i lavoratori che non sono iscritti o che non possono accedere a un fondo di previdenza complementare.

Le antiche sicurezze, però, devono essere recuperate: noi intendiamo dare certezza a ogni lavoratore sul fatto che potrà godere di una pensione pari al 60 per cento del reddito da lavoro. Le riforme del 1992 e del 1995 hanno comportato risparmi significativi che devono rimanere patrimonio dei lavoratori e delle lavoratrici al fine di garantire loro una pensione dignitosa.

La crisi attuale ha reso evidente la necessità di pensare a misure che compensino o ridisegnino la soppressione dell'integrazione al trattamento minimo, per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo, nonché la rigidità con la quale è stata prevista, nella legge n. 335 del 1995, la rivalutazione della contribuzione pubblica ancorata al prodotto interno lordo (PIL). Non esiste, infatti, una forma di salvaguardia per quei periodi, come quello attuale, in cui il PIL è negativo e dunque vi è una penalizzazione della rivalutazione del montante contributivo.

Se, invece, affrontiamo il problema dal punto di vista fiscale, è un dato oggettivo che siano i contribuenti a reddito fisso, lavoratori e pensionati, a garantire le maggiori entrate erariali. Come dimostrano gli ultimi dati diffusi dall'Agenzia delle entrate — sui redditi dichiarati nell'anno 2008 — solo 3 contribuenti su 1.000 guadagnano più di 150.000 euro l'anno. Questo 0,3 per cento più ricco del Paese, che è rappresentato da 149.000 persone, è formato in prevalenza da lavoratori dipendenti e da pensionati: tra i lavoratori autonomi o con redditi derivanti da terreni o da fabbricati, infatti, solo 20.400 contribuenti hanno dichiarato nel 2008 più di 150.000 euro. I contribuenti che hanno denunciato redditi da lavoro dipen-

dente per l'anno d'imposta 2008 sono stati poco più di 21 milioni. Il reddito medio dichiarato è stato di 21.660 euro (1.805 euro al mese), l'1,12 per cento in più rispetto al 2007, ma meno dell'inflazione che nel 2008 è stata del 3,3 per cento.

La maggior parte dei lavoratori dipendenti si concentra tra 10.000 e 50.000 euro, ma ci sono circa 5,2 milioni di contribuenti sotto i 10.000 euro. Anche per quanto riguarda i pensionati, il gruppo maggiore, con 9 milioni di persone, si trova tra 10.000 e 50.000 euro, ma quelle che stanno sotto 10.000 euro sono ben 5,7 milioni. Dalle tabelle dell'Agenzia delle entrate emerge, inoltre, che per quanto riguarda i professionisti, tra il 2007 e il 2008, i redditi sono cresciuti in media del 3,3 per cento. Hanno sofferto, invece, artigiani e commercianti, che l'anno scorso hanno dichiarato un reddito medio di 17.977 euro, pari a 1.498 euro al mese, appena sopra quello dei pensionati, e solo lo 0,65 per cento in più di quanto avevano dichiarato nel 2007.

La presente proposta di legge intende quindi suggerire delle soluzioni che restituiscano a coloro che hanno versato regolarmente tasse e contributi la possibilità di poter vivere una vecchiaia serena, istituendo una pensione di base, finanziata dalla fiscalità generale, atta a garantire un tasso di sostituzione della futura pensione non inferiore al 60 per cento per le pensioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, prevedendo inoltre di arrivare a un contributo unificato per tutte le tipologie di lavoro pari al 28 per cento.

In attesa dell'entrata a regime delle nuove disposizioni, circa quindici anni, si è ritenuto di introdurre anche delle misure in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata.

Ricordiamo che la presente proposta di legge non comprende i lavoratori professionisti con partita IVA.

Contributo previdenziale unificato.

Uno strumento importante e utile può essere un intervento sul cuneo contribu-

tivo. Il Governo Prodi è intervenuto a favore sia delle imprese che dei lavoratori. Il cuneo contributivo del nostro sistema previdenziale, infatti, continua a essere tra i più elevati d'Europa, generando il paradosso di un costo del lavoro troppo alto per le imprese e di salari troppo bassi per i lavoratori. Con la presente proposta di legge intendiamo portare il livello delle aliquote contributive, per tutte le tipologie di lavoro, al 28 per cento, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore/prestatore d'opera, con una riduzione, per i lavoratori dipendenti, pari all'1 per cento ogni due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

Il primo effetto è l'immediato aumento del reddito disponibile per i lavoratori dipendenti e contemporaneamente una riduzione del costo del lavoro per le aziende, che permetterà di aumentare la competitività delle imprese e quindi di favorire l'occupazione e il lavoro. Le minori entrate di contributi per le gestioni previdenziali, derivanti dal lavoro dipendente, è legittimo pensare che saranno in buona parte compensate da un incremento occupazionale.

I lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, che attualmente versano un'aliquota del 20 per cento, raggiungeranno l'aliquota unificata di contribuzione attraverso un incremento biennale dell'1 per cento dell'attuale contribuzione.

Anche i lavoratori parasubordinati, che attualmente versano un'aliquota del 26 per cento, passeranno all'aliquota del 28 per cento, sempre a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

Pensione di base finanziata dalla fiscalità generale.

Per garantire un tasso di sostituzione non inferiore al 60 per cento si propone di istituire una pensione di base, finanziata dalla fiscalità generale, del valore di 380 euro (rivalutabile secondo le vigenti disposizioni sull'attuale assegno sociale), aggiun-

tiva rispetto a quella maturata dal lavoratore, sia esso dipendente, autonomo o parasubordinato. Tale pensione è riconosciuta, a lavoratori e a lavoratrici, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, purché abbiano versato almeno quindici anni di contribuzione effettiva. A partire dalla data di entrata in vigore della legge, l'importo della pensione è riconosciuto pro quota in ragione di un quindicesimo per anno per arrivare a regime dopo 15 anni.

L'introduzione a regime della pensione di base finanziata dalla fiscalità generale risponde all'esigenza di fornire un sostegno concreto alle future pensioni che saranno liquidate unicamente con il sistema contributivo e per le quali non è più prevista l'integrazione al trattamento minimo. Lo Stato integra al trattamento minimo ogni anno 4,5 milioni di pensioni, con un importo medio di integrazione di circa 3.100 euro annui, per una spesa complessiva di circa 13,9 miliardi di euro

(dati Ministero dell'economia e delle finanze — Ragioneria generale dello Stato, anno 2005), si tratta quindi di una modifica di utilizzo di un finanziamento già in atto e inoltre è utile considerare il significativo risparmio realizzato negli ultimi anni.

Lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata.

Per i lavoratori parasubordinati, già oggi fortemente penalizzati, iscritti per la prima volta alla Gestione separata successivamente al 31 dicembre 1995, la presente proposta di legge prevede, a partire dalla data di entrata in vigore della legge e nei successivi quindici anni, il riconoscimento di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili, ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contributo previdenziale unificato).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, sono applicati i seguenti criteri:

a) riduzione ogni due anni dell'1 per cento dell'aliquota obbligatoria di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza per i lavoratori dipendenti;

b) incremento ogni due anni dell'1 per cento dell'aliquota obbligatoria per i lavoratori autonomi, gli artigiani e i commercianti;

c) applicazione di un'aliquota contributiva pari al 28 per cento per i lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano fino al raggiungimento di un'aliquota unificata di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura pari al 28 per cento del reddito lordo da lavoro, per due terzi a carico del datore di lavoro, del committente ovvero dell'associante e per un terzo a carico del prestatore; sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di versamento dei contributi dovuti dai soggetti titolari di partita IVA.

ART. 2.

(Istituzione di una pensione di base).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota, sulle pensioni liquidate ai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in ragione di un quindicesimo per anno fino al raggiungimento della quota di quindici quindicesimi nell'anno 2025.

2. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al comma 1 è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:

a) quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria;

b) aver compiuto sessantacinque anni di età.

ART. 3.

(Misure in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata a regime delle disposizioni degli articoli 1 e 2, per i lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino ad un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applica-

bili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2 miliardi di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.

€ 1,00



16PDL0037050